



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di porto di Corigliano Calabro  
ORDINANZA N. 76/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Corigliano Calabro:

- VISTA** l'Ordinanza n. 52/2010 del 08/07/2010 che rende obbligatorio il servizio di rimorchio nel porto di Corigliano Calabro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 128/2011 del 09/12/2011 con la quale è stato reso esecutivo il Regolamento per il servizio di rimorchio nei porti di Crotone, Corigliano Calabro ed al pontile di Cirò Marina approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 28/10/2011;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 2235 del 03/03/2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti – ha trasmesso lo schema di regolamento locale per il servizio di rimorchio da adottare in vista dell'emanazione del bando di gara per l'affidamento della concessione;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 3056 del 02/02/2016 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – ha trasmesso il Decreto di approvazione del "Regolamento unico del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Crotone, Corigliano Calabro e al pontile di Cirò Marina";
- VISTI** gli esiti della procedura di selezione svolta ai sensi delle Circolari nn. 13961 in data 18/12/2013 e 18.05.04/8511 in data 22/03/2016, con la quale è stato individuato il concessionario del servizio;
- VISTI** gli articoli 36, 66, 101 e ss., 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- VISTA** la concessione n. 01/2017 del 27 aprile 2017 per l'esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Crotone, Corigliano Calabro e pontile di Cirò Marina;
- VISTO** il Decreto n.17/2017 datato 05/05/2017, registrato il 06/07/2017 presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria, della direzione Marittima di Reggio Calabria con il quale viene approvato l'atto di concessione n.01/2017:

**ORDINA**  
**Articolo unico**

A decorrere dal **18 agosto 2017** è reso esecutivo l'allegato "Regolamento unico del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Crotone, Corigliano Calabro e al pontile di Cirò Marina", che è parte integrante della presente Ordinanza.

All'art. 1 comma 3 del sopra richiamato Regolamento, l'obbligatorietà del servizio di rimorchio per il porto di Corigliano Calabro deve intendersi disciplinata con l'Ordinanza n. 52/2010 del 08/07/2010 anziché con l'Ordinanza n. 128/2011 in data 09/12/2011, trattandosi di mero errore di trascrizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze ed Avvisi" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/coriglianocalabro](http://www.guardiacostiera.gov.it/coriglianocalabro), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso violazione amministrativa/reato e saranno inoltre ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti allo Stato ed a terzi in dipendenza di inosservanza delle norme contenute nell'ordinanza stessa.

L'Ordinanza n. 128/2011 del 09/12/2011 è abrogata.

Corigliano Calabro, 17/08/2017

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Canio MADDALENA



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO  
CROTONE

CAPITANERIA DI PORTO  
CORIGLIANO CALABRO

### REGOLAMENTO UNICO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEI PORTI DI CROTONE, CORIGLIANO CALABRO E AL PONTILE DI CIRO' MARINA.

#### Articolo 1 - (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nei porti e nella rada di Crotone, Corigliano e al pontile di Cirò Marina ai sensi dell'articolo 102 Cod. Nav..

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del Capo del Compartimento marittimo di Crotone e del Capo del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro, di concerto tra loro, di atto di concessione in esclusiva nel quale, tra l'altro, è individuato il rimorchiatore da adibire al servizio.

L'obbligatorietà del servizio di rimorchio presso il porto di Crotone è disciplinata con ordinanza n. 31/1973 in data 15.11.1973, mentre per il porto Corigliano Calabro dall'ordinanza n.128/2011 in data 09.12.2011.

#### Articolo 2 - (Ambito spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di di Crotone, Corigliano e al pontile di Cirò Marina entro i seguenti limiti:

- tutti gli specchi acquei del Porto nuovo e vecchio di Crotone fino a 2 (due) miglia di raggio dalla mediana dei porti stessi;
- la zona di mare del Pontile di Cirò Marina compresa entro il raggio di 2 (due) miglia dalla testata di detto pontile;
- tutti gli specchi acquei del Porto di Corigliano Calabro entro il raggio di 2 (due) miglia dal porto stesso.

Entro le zone normali indicate al presente articolo, il servizio di rimorchio è esclusivamente espletato da rimorchiatori appartenenti alla Ditta concessionaria.

#### Articolo 3 - (Mezzi adibiti al servizio)

Il servizio di rimorchio deve essere garantito mediante l'impiego di n. 1 (uno) rimorchiatore di 1<sup>a</sup> linea da dislocare stabilmente nel porto di Crotone e n. 1 (uno) rimorchiatore di 2<sup>a</sup> linea.

Ai fini del presente Regolamento, si intende per orario diurno quello compreso fra le ore 08.01 e le 17.00 e per orario notturno quello compreso fra le ore 17.01 e le ore 08.00.

Il rimorchiatore di servizio deve sostare alla banchina indicata dall'Autorità Marittima, in condizione di essere sempre pronto in relazione alle esigenze accertate o prevedibili del servizio ed è tenuto a rispondere a qualsiasi chiamata del traffico o dall'Autorità Marittima.

Il servizio di pronta reperibilità del rimorchiatore dovrà essere assicurato nel termine di 30'. La società concessionaria è tenuta ad osservare strettamente le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima nell'interesse dei servizi portuali e delle navi.

Il rimorchiatore non potrà allontanarsi dal porto, né essere distolto dal servizio, né passare ai lavori o in disarmo, senza il preventivo benestare dell'Autorità Marittima.

Il rimorchiatore che, per qualsiasi causa, debba essere posto, anche temporaneamente, fuori servizio, dovrà essere sostituito dal rimorchiatore di 2<sup>a</sup> linea previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima..

#### **Articolo 4 – (Condizioni e modalità di svolgimento del servizio)**

Il suddetto rimorchiatore dovrà essere in grado di rispondere alle richieste di traffico che dovranno essere comunicate con 48 ore di preavviso e confermate con 24 ore di anticipo. Qualora fosse necessario l'impiego del rimorchiatore di 2<sup>a</sup> linea, il preavviso di cui sopra dovrà essere comunicato almeno 7 (sette) giorni prima del previsto arrivo della nave che usufruirà del servizio.

Nel caso di emergenza nel porto di Corigliano Calabro, l'equipaggio del rimorchiatore reperibile dovrà raggiungere, a bordo di quest'ultimo, il predetto porto nel più breve tempo possibile, disormeggiando dal porto di Crotone entro trenta minuti dalla richiesta che l'Autorità Marittima comunicherà al dirigente a terra del servizio all'uopo designato dalla ditta concessionaria, ovvero al comandante del rimorchiatore.

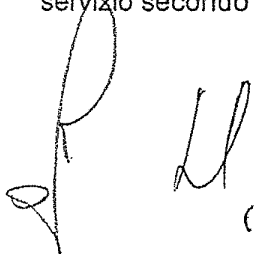
I costi aggiuntivi legati al viaggio di trasferimento del rimorchiatore in servizio dal porto di Crotone al porto di Corigliano Calabro e viceversa sono a carico del concessionario.

I costi derivanti dal trasferimento di eventuali ulteriori rimorchiatori sono posti a carico dell'utente.

Qualsiasi movimento del rimorchiatore dovrà essere comunicato alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Crotone utilizzando l'apposito canale di lavoro.

Il concessionario dovrà provvedere a far conoscere alle Capitanerie di Porto di Crotone e Corigliano Calabro il dirigente designato per il servizio di cui alla concessione, che a tutti gli effetti dovrà considerarsi presso la Capitaneria rappresentante del concessionario agli effetti del funzionamento del servizio. Detto dirigente è tenuto ad attenersi agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego ed i turni di servizio dei rimorchiatori e deve in qualsiasi momento assicurare la sua reperibilità.

Qualora risulti necessario, per lo sviluppo del traffico o per le mutate esigenze, adeguare il numero e/o la potenza dei rimorchiatori in servizio nelle zone di cui all'art.2, l' Autorità Marittima, acquisito il parere della Associazioni nazionali degli utenti e degli erogatori del servizio, inviterà, con motivata indicazione, il concessionario a provvedere, entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione, a potenziare e ad ammodernare il servizio secondo le nuove necessità.



Scaduto detto termine, in caso che il concessionario non sia stato in grado di provvedere, l'Autorità Marittima disporrà la risoluzione del rapporto della concessione, mediante procedimento di decadenza richiamato al punto d) del successivo art. 7.

#### **Articolo 5 - (Tariffe)**

Le tariffe del servizio sono determinate, ognuno per il porto di competenza, dal Capo del Compartimento marittimo di Crotone e dal Capo del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro ai sensi dell'articolo 101 Cod. Nav. applicando i criteri e i meccanismi stabiliti nelle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'articolo 14 comma 1-bis della legge n. 84/94.

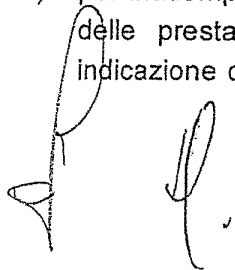
#### **Articolo 6 - (Obblighi di servizio pubblico)**

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del codice della navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità marittima in caso di avverse condizioni meteomarine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità marittima abbia bisogno di impiegargli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale. Degli obblighi di cui al presente articolo l'Autorità concedente terrà conto ai fini della determinazione del canone ai sensi dell'art. 139, secondo comma, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (Navigazione Marittima).

#### **Articolo 7 - (Decadenza dalla concessione)**

Il Capo del Compartimento marittimo di Crotone e il Capo del Compartimento marittimo di Corigliano, di concerto, avviano il procedimento per la dichiarazione della decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente a verifica dell'organizzazione del servizio effettuata ai sensi del punto 3.6 sezione 1 della circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto



tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti con la dotazione in concessione ma fuori dall'esercizio della concessione e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza l'Autorità marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

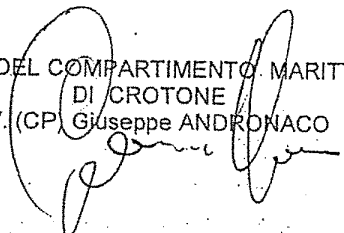
#### Articolo 8 - (Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice della navigazione.

Crotone 14 GEN. 2016

Corigliano Calabro 14 GEN. 2016

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
DI CROTONE  
C.V. (CP) Giuseppe ANDRONACO



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
DI CORIGLIANO CALABRO  
C.F. (CP) Francesco PERROTTI

